

il codice identificativo univoco di cui al decreto direttoriale del 22 gennaio 2010 adottato dalla medesima Amministrazione;

b) dei concessionari per la gestione della rete telematica degli apparecchi e terminali da intrattenimento che siano altresì proprietari degli apparecchi e terminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;

c) di ogni altro soggetto che, non compreso fra quelli di cui alle lettere a) e b), svolge, sulla base di rapporti contrattuali continuativi con i soggetti di cui alle medesime lettere, attività relative al funzionamento e al mantenimento in efficienza degli apparecchi, alla raccolta e messa a disposizione del concessionario delle somme residue, e comunque qualsiasi altra attività funzionale alla raccolta di gioco.

533-bis. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 533, dovuta anche nei riguardi dei soggetti già titolari alla data di entrata in vigore del medesimo comma dei diritti e dei rapporti in esso previsti, è disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato previa verifica del possesso, da parte dei richiedenti, della licenza di cui all'articolo 86 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e della certificazione antimafia prevista dalla disciplina vigente nonché dell'avvenuto versamento, da parte dei medesimi, della somma di euro 100. Gli iscritti nell'elenco rinnovano annualmente tale versamento. Con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite tutte le ulteriori disposizioni applicative, eventualmente anche di natura transitoria, relative alla tenuta dell'elenco, alla iscrizione ovvero alla cancellazione dallo stesso, nonché ai tempi e alle modalità di effettuazione del predetto versamento.

533-ter. I concessionari per la gestione della rete telematica non possono intrattenere rapporti contrattuali funzionali all'esercizio delle attività di gioco con sog-

getti diversi da quelli iscritti nell'elenco di cui al comma 533. In caso di violazione del divieto è dovuta la sanzione amministrativa di euro diecimila da parte di ciascun contraente ed il rapporto contrattuale è risolto di diritto. La terza reiterazione, anche non consecutiva, della medesima violazione nell'arco di un biennio determina la revoca della concessione per la gestione della rete telematica.».

Conseguentemente,

Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

« ART. 2.

(Disposizioni in materia di accordo bonario e arbitrato nei contratti pubblici).

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 133, comma 1, le parole: "di promuovere il giudizio arbitrale" sono sostituite dalle seguenti: "di adire il giudice ordinario";

b) all'articolo 240:

1) al comma 1, le parole: "dieci per cento" sono sostituite dalle seguenti: "venti per cento";

2) al comma 5, dopo le parole: "responsabile del procedimento" sono inserite le seguenti: "entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3";

3) al comma 6, le parole: "al ricevimento" sono sostituite dalle seguenti: "entro trenta giorni dal ricevimento" e le parole: "da detto ricevimento", sono sostituite dalle seguenti: "dalla costituzione della commissione";

4) al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "li compenso per la commissione, non può comunque superare l'importo di 65 mila euro, da rivalutarsi ogni tre anni con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.";

5) al comma 16, le parole: "Possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario" sono Sostituite dalle seguenti: "Può essere adito il giudice ordinario";

c) All'articolo 240-*bis*, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che, ai sensi dell'articolo 112 e del regolamento, sono stati oggetto di verifica.";

d) l'articolo 241 è sostituito dal seguente: "ART. 241 (*Divieto di arbitrato*) - 1. È fatto divieto alle Stazioni appaltanti di inserire clausole compromissorie in tutti i contratti di lavori, forniture e servizi ovvero, relativamente ai medesimi contratti, di sottoscrivere compromessi. Le clausole compromissorie ovvero i compromessi comunque sottoscritti sono nulli e la loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

2. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 133, comma 1, lettera e) numeri 1 e 2 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, le controversie in materia di contratti pubblici di lavori sono devolute alla cognizione in unico grado della corte d'appello competente per territorio. Gli Uffici giudiziari provvedono agli adempimenti con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

3. Per le controversie di cui al comma 2 la trattazione è collegiale. Si osservano, in quanto compatibili, le norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale in composizione collegiale. Tutti i termini del procedimento sono ridotti alla metà, ad eccezione di quelli di cui agli articoli 186 del codice di procedura civile e 103, comma 1 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie.

4. Alle controversie di cui al comma 2 è assicurata la priorità assoluta nella fissazione delle udienze e nella trattazione.".

e) gli articoli 242 e 243 sono abrogati;

f) all'articolo 253, il comma 33, è abrogato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b), numeri 1) e 5), c), e d), si applicano ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), numeri 2) e 3), si applicano ai procedimenti di accordo bonario avviati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), numero 4) si applicano alle commissioni costituite successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per i contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati prima della data di entrata in vigore della presente legge, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, per i contratti in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati inviati gli inviti a presentare le offerte, gli articoli 241, 242 e 243 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si applicano nella formulazione precedente alle modifiche introdotte con il presente articolo, restando in vigore i criteri di determinazione del valore della lite e le tariffe fissate, rispettivamente dall'articolo 10, commi 1, 4, 5, e 6, e dall'allegato di cui al decreto ministeriale 2 dicembre 2000, n. 398.

ART. 3.

(Semplificazioni in materia di contratti pubblici).

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 38 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1:

1.1) alla lettera b), le parole: "il socio" sono sostituite dalle seguenti: "i soci";